



REPUBBLICA ITALIANA

N. 281/10 Reg.Dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1253 Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia- ANNO 2009
na in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1253/2009 proposto da

FONDAZIONE DON GIUSEPPE PUGLISI,

in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pitruzzella, Carlo Comandé ed Andrea Ciulla con domicilio eletto in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio degli stessi;

c o n t r o

il COMUNE DI PALERMO, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Friscia ed elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Marina n. 39, presso l'Avvocatura comunale;

il COMUNE DI PALERMO - SETTORE RISORSE IMMOBILIARI E MOBILIARI - SERVIZIO FITTI ATTIVI E INVENTARIO, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1440/09 dell'11 agosto 2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avv. F. Friscia per il

Comune di Palermo;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Relatore il Presidente Riccardo Virgilio;

Udito alla camera di consiglio del 14 ottobre 2009 l'avv. F. Stallone, su delega dell'avv. G. Pitruzzella, per l'appellante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso *ex art.* 25 Legge n. 241/1990 la ricorrente ha chiesto l'esibizione della nota n. 20080016133/Area 1 bis della Prefettura di Palermo del 16 ottobre 2008 relativa alla corrispondenza intercorsa tra tale amministrazione ed il Comune di Palermo in ordine al procedimento di revoca dell'assegnazione in favore della ricorrente dell'immobile sito in Palermo, Largo Giuliana 10.

Si è costituito il Comune intimato, che con memoria ha replicato alle argomentazioni contenute nel ricorso, sostenendo che l'atto oggetto della richiesta di esibizione è sottratto al diritto di accesso, e chiesto il suo rigetto.

Il T.A.R. adito ha ritenuto che sulla base della costante condivisibile giurisprudenza che si sarebbe pronunciata sul punto, l'informativa prefettizia è sottratta all'accesso (T.A.R. Roma, III 1 marzo 2006 n. 1532, 31 luglio 2008 n. 7786; Napoli I, 28 febbraio 2005 n. 1319; Liguria I, 13 luglio 2006 n. 827).

Conseguentemente sarebbe legittimo il diniego espresso dal Comune di Palermo in ordine alla richiesta di accesso inoltrata da par-

te ricorrente relativa appunto ad un'informativa prefettizia contenente dati sensibili pervenuta al Comune con "lettera riservata".

Ha perciò respinto il ricorso compensando le spese.

Appella l'interessata e deduce la erroneità della pronuncia sotto il profilo di violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 27 e 41 della Costituzione - violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. come recepita in Sicilia con la L.R. n. 10/1991 - violazione e falsa applicazione del D.M. 10 maggio 1994, n. 415 ed eccesso di potere, richiamando altresì un precedente di questo Consiglio (dec. n. 406/2009).

Il Comune di Palermo si è costituito.

DIRITTO

Osserva il Collegio che la questione ha costituito oggetto di approfondimento da parte di questo Consiglio nella decisione n. 406/2009 pervenendo alle conclusioni che le informative prefettizie non siano *ex se* e comunque sottratte all'accesso in quanto non comprese nell'art. 3 del decreto del Ministro dell'Interno 415/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Invero, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 i casi di esclusione dall'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 24 della L. 241/1990 nonché con gli atti adottati dalle singole Amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo art. 24.

Conseguentemente, in difetto di esplicita e specifica inclusione delle cosiddette informative prefettizie negli atti suindicati non è pos-

sibile negare l'accesso facendo generico riferimento all'art. 24 sesto comma lettera c).

Tale disposizione invero si limita a sancire il potere del Governo di stabilire casi di sottrazione all'accesso anche in *subiecta materia* (prevenzione e repressione della criminalità, identità delle fonti di informazione attività di P.G. e conduzione di indagini).

Peraltro, atteso il testuale rinvio ad un regolamento governativo *ex artt.* 17 secondo comma L. 400/1988 è inevitabile concludere che finché tale regolamento non venga emanato con specifica elencazione delle tipologie di atti sottratti all'accesso non è possibile sostituirsi o anticipare in via amministrativa le determinazioni riservate alla fonte normativa regolamentare.

Peraltro non va neppure obliato che l'orientamento sostenuto nella decisione appellata sembrerebbe in contrasto con il principio costituzionale del diritto alla difesa poiché in questo caso l'informativa sottratta all'eccesso e non acquisibile in giudizio spiegherebbe i suoi effetti nei confronti della persona fisica o giuridica senza alcuna possibilità di contestazione e/o di controllo giudiziario.

Pertanto l'appello va accolto dovendosi consentire l'accesso peraltro con le limitazioni già individuate nella decisione di questo Consiglio n. 406/2009 con riferimento all'art. 3 del D.M. 415/1994 e cioè con eventuale apposizione di "*omissis*" per occultare relazioni di servizio, gli autori delle stesse nonché le fonti di informazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €2.000,00 (euro duemila/00).

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale accoglie l'appello.

Spese a carico per € 2.000,00 (euro duemila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo il 14 ottobre 2009 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente ed estensore, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo D'Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, Componenti.

F.to: Riccardo Virgilio, Presidente ed Estensore

F.to: Loredana Lopez, Segretario

Depositata in segreteria

il 3 marzo 2010